



CITTA' DI TORINO

**DIVISIONE AMBIENTE, VERDE E PROTEZIONE CIVILE
AREA AMBIENTE
S. ADEMPIMENTI TECNICO AMBIENTALI (D03P)**

ATTO N. DD 2766

Torino, 24/08/2020

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

OGGETTO: VARIANTE AL PIANO REGOLATORE GENERALE N. 325 “ADEGUAMENTO AGLI INDIRIZZI DI CUI ALLA L.R. 28/1999, ALLA DCR N. 563-13414/1999 E AI CRITERI COMUNALI APPROVATI CON D.C.C. DEL 9 MARZO 2015”. – VERIFICA DI ASSOGGETTABILITA’ ALLA FASE DI VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA – VERIFICA DI COMPATIBILITA’ CON IL PIANO DI CLASSIFICAZIONE ACUSTICA.

Con deliberazione del Consiglio Comunale mecc. n. 2008-04921/009 del 2 marzo 2009 veniva adottata la variante parziale n. 160 al P.R.G., ai sensi dell'art. 17, comma 7 della L.U.R., concernente l'adeguamento urbanistico ai criteri commerciali di cui alla deliberazione del consiglio comunale 12 marzo 2007 n. 18.

La Variante urbanistica n. 160 era stata sottoposta alla procedura di VAS, conclusa con Deliberazione della Giunta Comunale 24 Agosto 2010 n. mecc. 2010 04973/126 di approvazione del Parere Motivato.

Con deliberazione del Consiglio comunale del 9 marzo 2015 n. 19 (mecc. n. 2014 05623/016) venivano approvati i criteri comunali per il riconoscimento delle zone di insediamento commerciale e per il rilascio delle autorizzazioni per l'esercizio del commercio al dettaglio su aree private, adeguati alla Deliberazione del Consiglio regionale 20 novembre 2012 n. 191-43016.

La Direzione Urbanistica e Territorio deve quindi provvedere, ai sensi dell'articolo 16 dei Criteri Comunali e della D.C.R. n. 563-13414 del 1999 e smi, ad adeguare il Piano Regolatore vigente secondo quanto disposto all'articolo 6, comma 5 del D.Lgs. n. 114/1998; tale adeguamento costituisce variante al Piano Regolatore Generale da approvare secondo i disposti dell'articolo 17, comma 5 della LUR, e da sottoporre a verifica preventiva di assoggettabilità alla VAS.

La trasposizione nel Piano Regolatore del nuovo quadro normativo (recepimento dell'Art. 16 dell'allegato A alla DCR 29 ottobre n. 1999 n. 563-13414 e smi, modifiche alle NUEA del P.R.G., aggiornamento degli addensamenti (art. 9 Allegato Ce Allegato n. 17), aggiornamento dell'allegato Tecnico - n. 17 – “Ambiti di insediamento commerciale”) comporta la predisposizione di modifiche

sia normative (NUEA e Allegato C) sia cartografiche (aggiornamento degli addensamenti).

In merito alla fase di verifica di completezza ed adeguatezza della documentazione ambientale presentata, secondo quanto specificato dalle disposizioni in materia di VAS introdotte con la D.G.R. n. 25-2977 del 29 febbraio 2016, le Autorità precedenti e competenti procedevano come segue:

- in data 22 gennaio 2020 (nota prot. 229, acquisita al protocollo del Servizio Adempimenti Tecnico Ambientali al n. 852 del 28 gennaio 2020) la Direzione Urbanistica e Territorio, in qualità di Autorità Procedente, trasmetteva al Servizio Adempimenti Tecnico Ambientali, in qualità di Autorità Competente, la documentazione inerente l'attivazione della fase preistruttoria;
- in data 7 febbraio 2020 (nota prot. 1186), l'Autorità Competente convocava la seduta dell'Organo Tecnico Comunale (OTC) per l'acquisizione del parere sulla completezza e coerenza con i principi generali di adeguatezza della documentazione trasmessa;
- la seduta dell'OTC si svolgeva il giorno 18 febbraio 2020;
- in data 7 aprile 2020 (nota prot. 991) l'Autorità Competente comunicava all'Area Urbanistica della Città la completezza della documentazione ambientale presentata, mentre in merito all'adeguatezza di tale documento riteneva necessario richiedere di integrare gli obiettivi ambientali a supporto della valutazione della sostenibilità della variante coerentemente con gli atti di indirizzo e gli obiettivi di sostenibilità adottati dalla Città, proponendo di valutare inoltre l'adeguamento dei contenuti ambientali di cui all'art. 14 dell'Allegato C alle NUEA e di sottoporre la documentazione come integrata all'OTC per l'espressione di un nuovo parere;
- in data 29 aprile 2020 (nota prot. 1155, acquisita al protocollo del Servizio Adempimenti Tecnico Ambientali al n. 3408 del 06/05/2020), l'Autorità Procedente trasmetteva all'Autorità Competente documentazione integrata;
- la nuova seduta dell'OTC (convocata con nota n. 3433 del 06/05/2020) si svolgeva il giorno 07 maggio 2020;
- in data 19 maggio 2020 (nota prot. 1348) l'Autorità Competente comunicava all'Area Urbanistica della Città la completezza ed adeguatezza della documentazione ambientale presentata, precisando che nella successiva fase della procedura i vari Servizi, ciascuno per le proprie competenze, avrebbero proposto indirizzi da assumere per una più uniforme applicazione dei criteri ambientali individuati dall'art. 14, comma 7 dell'Allegato C alle NUEA.

Con determinazione dirigenziale n. cron. 1506 del 20 maggio 2020 (tramessa con nota acquisita agli atti del Servizio Adempimenti Tecnico Ambientali al prot. 3945 del 26 maggio 2020) la Dirigente – Area Urbanistica e Qualità dell'Ambiente Costruito prendeva quindi atto della completezza della documentazione predisposta e idonea all'avvio della fase di verifica di assoggettabilità alla Valutazione Ambientale Strategica. La documentazione richiamata nella determinazione risulta composta dai seguenti elaborati:

- Fascicolo Variante n. 325 al P.R.G. “Adeguamento agli indirizzi di cui alla L.R. 28/1999, alla DCR n. 563-13414/1999 e s.m.i. e ai criteri comunali per il riconoscimento delle zone di insediamento commerciale approvati con D.C.C. del 9 marzo 2015”- bozza;
- Relazione tecnica di verifica di assoggettabilità a Valutazione Ambientale Strategica redatta ai sensi dell'art. 12 del D.Lgs 152/2006 e s.m.i. e della D.G.R. 29 febbraio 2016, n. 25-2977 e relativa appendice: Verifica di compatibilità delle previsioni urbanistiche della Variante con il Piano di classificazione acustica.

Con nota acquisita al protocollo del Servizio scrivente al n. 4114 del 01 giugno 2020, il Servizio Pianificazione forniva l'accesso agli elaborati tecnici della variante, comprensivi della documentazione ambientale, in versione formale in quanto allegati alla proposta di deliberazione di Giunta Comunale al Consiglio per l'adozione della variante in oggetto.

Richiamati:

- il comma 3 dell'articolo 3bis della L.R. 56/77, secondo il quale “*per gli strumenti di pianificazione di cui alla medesima legge, se non diversamente specificato, la VAS, ai sensi e nel*

rispetto della normativa in materia, si svolge in modo integrato con le procedure previste dalla stessa legge regionale 56/77, sulla base di idonea documentazione tecnica predisposta dal soggetto proponente il piano e tenendo conto delle risultanze emerse dalla consultazione dei soggetti competenti in materia ambientale e dai contributi del processo partecipativo;

- *il comma 8 dell'art. 17 secondo cui "le varianti di cui ai commi 4 e 5 sono sottoposte a verifica preventiva di assoggettabilità alla VAS. Nel caso in cui il PRG oggetto di variante sia stato sottoposto alla VAS, la verifica di assoggettabilità e la eventuale VAS sono limitate agli aspetti che non sono stati oggetto di precedente valutazione."*
- *il comma 11 dell'articolo 17 secondo cui "la VAS, ove prevista, è svolta dal comune o dall'ente competente alla gestione urbanistica, purché dotato della struttura di cui all'articolo 3 bis, comma 7, in modo integrato con la procedura di approvazione, secondo le specifiche disposizioni definite con apposito provvedimento dalla Giunta regionale.";*
- *la D.G.R. 29 febbraio 2016 n. 25-2977 che prevede la possibilità di svolgere il procedimento integrato per l'approvazione delle varianti parziali al PRG, con fase di verifica di assoggettabilità e pubblicazione "in sequenza";*
- *la Deliberazione della Giunta Comunale 8 gennaio 2014 (n. mecc. 2014 00016/126) con la quale l'Amministrazione della Città di Torino ha ridefinito l'Organo Tecnico Comunale, ovvero di propria struttura con specifica competenza in materia di tutela, protezione e valorizzazione ambientale, istituita ai sensi della L.R. 40/98. Nella citata Deliberazione è stata individuata nella Direzione Ambiente, ora Divisione Ambiente Verde e Protezione Civile – Area Ambiente, la funzione di Autorità Competente in materia di VIA e di VAS nonché attribuita, all'interno della predetta Area Ambiente la responsabilità del procedimento di VIA e di VAS al Servizio Adempimenti Tecnico Ambientali;*
- *il comma 2 dell'articolo 9 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., secondo il quale "l'Autorità Competente, ove ritenuto utile indice una o più conferenze di servizi ai sensi degli articoli 14 e seguenti della legge n. 241 del 1990 al fine di acquisire elementi informativi e le valutazioni delle altre autorità pubbliche interessate."*

In data 5 giugno 2020 (Prot. 4207), il Dirigente del Servizio Adempimenti Tecnico Ambientali, in qualità di Autorità Competente, indiceva la Conferenza di Servizi decisoria ai sensi dell'art. 14, comma 2, della L. 241/90 e s.m.i. in forma semplificata ed in modalità asincrona ai sensi dell'articolo 14-bis della legge n. 241/1990 e s.m.i.

Nella medesima nota rendeva disponibile la documentazione formalizzata con la determinazione dirigenziale n. cron. 1506 del 20 maggio 2020 richiamata in precedenza.

L'avvio del procedimento veniva reso noto mediante pubblicazione sull'Albo Pretorio on line della Città di Torino alla sezione Avvisi Pubblici e altri Documenti, in data 05 giugno 2020 e sul sito web del servizio Adempimenti Tecnico Ambientali.

Alla conferenza dei servizi venivano invitati i seguenti soggetti: ARPA Piemonte – Direzione Prov.le di Torino, Città Metropolitana di Torino - Servizio Tutela e Valutazioni Ambientali, ASL "Città di Torino" - Servizio Igiene del Territorio ed i componenti dell'Organo Tecnico Comunale (come individuati dalla Deliberazione della Giunta Comunale 8 gennaio 2014 – n. mecc. 2014 00016/126).

Con nota prot. n. 66794 del 21/08/2020 (prot. Servizio Adempimenti Tecnico Ambientali n. 6408 del 24/08/2020 – Allegato n. 1) ARPA Piemonte trasmetteva il proprio contributo evidenziando che *"la Variante n°325 comporterà gli stessi impatti sulle componenti ambientali esaminati nel RA della Variante n°160 e che poiché la Variante n°160 è stata sottoposta alla fase di valutazione e la V.A.S. ... accompagna il piano/programma (P/P) sin dai momenti preliminari della sua elaborazione e fino alla sua completa attuazione, si sarebbe dovuto partire analizzando l'attuazione di tale variante e gli esiti del monitoraggio.*

In merito ai contenuti del documento di verifica, si osserva quindi che nel momento in cui si interviene modificando o aggiornando una variante sottoposta a valutazione ed oggetto di

monitoraggio, si dovrebbe partire da tali dati in modo da ri-orientare e/o introdurre azioni nel caso in cui gli obiettivi non siano stati raggiunti, verificare che le misure di mitigazione degli impatti siano state introdotte e in caso contrario quali siano state le motivazioni per cui non lo sono state, se si sono riscontrati effetti negativi non preventivati in fase di redazione del RA che necessitano di ulteriori compensazioni/mitigazioni. (omissis) Sarebbe pertanto auspicabile che le strutture di vendita minimizzassero l'impermeabilizzazione o nel caso di recupero di aree dismesse migliorassero le condizioni del suolo: una delle modalità per raggiungere tali obiettivi potrebbe consistere nel realizzare i parcheggi necessari nella struttura dell'edificio commerciale o comunque nell'impronta dell'edificio e di massimizzare le aree verdi in piena terra.

La Variante n°325 tuttavia potrebbe essere effettivamente migliorativa rispetto alla Variante n°160, per quanto riguarda la risorsa suolo, nel caso in cui i parcheggi delle strutture commerciali, che non verranno più richiesti, incidessero su un suolo non artificializzato e si optasse per interventi sulla mobilità sostenibile, con un possibile miglioramento delle condizioni di traffico ed una riduzione degli impatti conseguenti ad esso in termini di emissioni acustiche e atmosferiche [...] ed è per questo motivo che, nonostante le carenze documentali, l'Agenzia ritiene che la Variante possa essere esclusa dalla fase di valutazione della procedura di V.A.S."

Con nota del 24/08/2020 (prot. Servizio Adempimenti Tecnico Ambientali n. 6449 del 24/06/2020) ASL "Città di Torino" trasmetteva il proprio parere, precisando che in merito allo strumento urbanistico in oggetto "*come anticipato per le vie brevi, si conferma la scelta di rinviare le valutazioni alle singole fasi edilizie.*", ritenendo pertanto che lo stesso potesse essere escluso dalla fase di valutazione della procedura di VAS.

In esito all'istruttoria tecnica sul rapporto preliminare per la verifica di assoggettabilità a VAS, si è evidenziato che:

- il documento ambientale redatto a supporto della fase di verifica riporta la matrice degli impatti attesi così come formulata dalla variante n.160, considerando le componenti: aria, acqua, suolo, rifiuti, rumore, natura e biodiversità, energia, fattori climatici, paesaggio e territorio, popolazione e salute umana, patrimonio culturale, architettonico e archeologico, beni materiali;
- in esito alla procedure di VAS della Variante n. 160, al comma 7, dell'articolo 14, dell'Allegato C sono state previste misure atte a ridurre e compensare gli eventuali impatti significativi sullo stato dell'ambiente, per le componenti acqua, suolo, paesaggio/tessuto urbano, agenti fisici, produzione di rifiuti, consumi energetici nonché traffico veicolare; non risultano invece previste misure sulle componenti: aria, natura e biodiversità, fattori climatici;
- la variante n. 160 ha previsto piano di monitoraggio, relativo alle componenti: traffico, livelli acustici, qualità dell'aria, riduzione dei consumi energetici, acque sotterranee, acque superficiali, rifiuti;
- la Deliberazione del Consiglio Comunale n del 9 marzo 2015, n. mecc. 2014 05623/016, richiamando la necessità di valutare "*le esternalità negative e gli altri analoghi effetti indotti, quali ad esempio: il grave intralcio al sistema del traffico, l'inquinamento ambientale (anche acustico, in prossimità delle residenze)*", individuava la necessità di condurre "*una approfondita analisi di impatto*" e "*dando mandato agli uffici competenti, anche con l'ausilio di soggetti esterni all'amministrazione aventi specifiche competenza in materia, da individuare nel rispetto delle vigenti normative, di provvedere alla revisione dei criteri di programmazione*".

Rilevato che, nelle more delle analisi e dei monitoraggi di cui al punto precedente, comprensivi di quanto già previsto dalla Deliberazione del Consiglio Comunale 31 gennaio 2011, n. mecc. 2010 04889/009:

- la realizzazione di centri commerciali e grandi strutture di vendita è soggetta alle prescrizioni ambientali di cui alla DCR 29 ottobre 1999, N. 563-13414 e s.m.i., con particolare riguardo all'applicazione del "protocollo ITACA edifici commerciali", nonché alle procedure di

valutazione di impatto ambientale di competenza della Regione Piemonte;

- nel quadro delle procedure di valutazione ambientale strategica della Città, l'applicazione del "protocollo ITACA edifici commerciali" è stata progressivamente estesa alle medie strutture di vendita, anche al fine di dare puntuale attuazione alle previsioni dell'art. 14, comma 7 dell'allegato C alle NUEA;
- con le medesime procedure sono andati consolidandosi indirizzi circa la realizzazione di aree a parcheggio caratterizzate da una maggiore sostenibilità perché integrate nelle strutture commerciali, in modo da minimizzare le quote di suolo occupate dagli stalli, ovvero poichè previste con l'impianto di alberature per l'ombreggiamento e l'adozione di soluzioni per il drenaggio urbano sostenibile;
- il rapporto preliminare per la verifica di assoggettabilità alle fasi di valutazione del processo di VAS del provvedimento in oggetto evidenzia che in merito alle disposizioni del comma 7, dell'articolo 14, dell'Allegato C, *"appaia necessario un aggiornamento, in dipendenza del fatto che queste si presentino non più perfettamente allineate con le attenzioni riscontrabili nel sentire comune, in letteratura (per il semplice fatto che queste, nel tempo intercorso tra la loro approvazione ed i giorni correnti, si sono evolute), con i criteri di sintesi per la valutazione della sostenibilità delle nuove strutture commerciali (medie, grandi, centri commerciali) via via assunti nei procedimenti di valutazione della sostenibilità dei nuovi insediamenti (in particolare il raggiungimento del livello 2,5 del "Protocollo ITACA", o di un livello equivalente medio alto di un differente sistema di analisi multicriteria) nonché degli atti di indirizzo assunti dalla Città che la impegnano nelle politiche di mitigazione per la riduzione delle emissioni climalteranti provenienti da tutti i settori del sistema urbano e di adattamento ai cambiamenti climatici, finalizzato a ridurre le vulnerabilità del territorio (Nuova adesione al Patto dei Sindaci per il Clima e l'Energia, DCC del 18 febbraio 2019, mecc. 2018 05923/021) e le indicazioni operative per la mitigazione degli impatti sul consumo di suolo (DGC n. mecc 2019 06078/126 10 dicembre 2019)" e che "Al fine, comunque, di introdurre da subito il necessario adeguamento operativo dei medesimi criteri di sostenibilità ambientale, si propone che nel provvedimento deliberativo del Consiglio Comunale, vengano definiti indirizzi applicativi, quale ad esempio il riconoscimento per le nuove strutture commerciali di media e grande dimensione del raggiungimento del livello 2,5 del "Protocollo ITACA", o di un livello equivalente medio alto di un differente sistema di analisi multicriteria a soddisfacimento di alcuni dei criteri esplicitati nell'art. 14 comma 7, così come l'applicazione delle indicazioni operative e di criteri ispirati agli atti di indirizzo richiamati, in merito alle prescrizioni di cui ai punti 7.1, 7.2 e 7.8."*

l'OTC ha valutato l'esito delle istruttorie per la verifica dell'ottemperanza alle prescrizioni di cui al medesimo art. 14 comma 7, evidenziando potenziali criticità:

- sulla componente suolo, impattato in quote residue non consumate o impermeabilizzato in aree già consumate reversibilmente, con conseguenti criticità in merito alla gestione delle acque e all'invarianza idraulica delle attuazioni;
- sulla componente rumore, relativamente all'esercizio di medie e grandi strutture di vendita, evidenziando come potenzialmente critici il funzionamento degli impianti tecnologici nel periodo notturno e l'attività di carico e scarico merci, nonché l'uso di compattatori per rifiuti;
- sulla componente traffico, mettendo in luce la necessità di prevedere sistemi di monitoraggio integrati con i sistemi di infomobilità della Città, l'opportunità di specificare quali interventi a favore della mobilità sostenibile e della tutela della presenza di utenze deboli possano essere considerati in attuazione delle previsioni di cui al comma 7.9, nonché la necessità di precisare modalità di verifica delle previsioni di cui al comma 7.5;
- sul profilo alla qualità dell'aria, evidenziando la necessità che il processo progettuale, nei suoi molteplici aspetti, sia sempre volto alla riduzione delle emissioni inquinanti (dall'approvvigionamento dell'energia - prodotta da fonti rinnovabili - alle soluzioni impiantistiche sostenibili, sino alle soluzioni di progettazione urbana e arredo) e l'opportunità di

richiamare le previsioni Decreto legislativo 9 giugno 2020, n. 48 in merito alla realizzazione di stalli e predisposizioni per ricarica di veicoli elettrici, quale azione dalla quale sono attesi impatti positivi sulla qualità dell'aria, in luogo del ricorso a materiali fotocatalitici sulle superfici esterne e di parcheggio;

- sul profilo del clima, formulando prescrizioni sulla scorta degli atti assunti dalla Città che la impegnano nelle politiche di mitigazione per la riduzione delle emissioni climalteranti provenienti da tutti i settori del sistema urbano e di adattamento ai cambiamenti climatici, finalizzati a ridurre le vulnerabilità del territorio associate agli eventi climatici estremi nonché al miglioramento della qualità di vita (Nuova adesione al Patto dei Sindaci per il Clima e l'Energia, DCC del 18 febbraio 2019, mecc. 2018 05923/021 e adozione del Piano di Resilienza Climatica, DGC del 28 luglio 2020, mecc. 2020 01683/112).

L'OTC, evidenziati tali limiti nell'attuale formulazione delle norme, così come emersi dal monitoraggio dell'applicazione dei criteri ambientali della Variante n.160, ha valutato necessario indicare all'Autorità Procedente opportune integrazioni e precisazioni di aggiornamento all'art. 14, comma 7 dell'allegato C alle NUEA, formulando altresì una proposta per alcuni specifici indirizzi applicativi del medesimo comma (allegato n. 2).

Infine:

preso atto, in merito alle previsioni di cui all'art. 11 comma 8 del Decreto del Presidente della Giunta regionale 22 marzo 2019 , n. 4/R – *“Regolamento regionale recante: Attuazione del Piano paesaggistico regionale del Piemonte (Ppr), ai sensi dell'articolo 8 bis comma 7 della legge regionale 5 dicembre 1977 n. 56 (Tutela e uso del suolo) e dell'articolo 46, comma 10, delle norme di attuazione del Ppr.”* che l'Autorità Procedente *“ritiene che i contenuti specifici trattati nel provvedimento non determinino contrasti o interferenze con il PPR”* e che *“Il provvedimento risulta pertanto coerente con le caratteristiche storiche e architettoniche del territorio, non avendo incidenza sul medesimo”*;

preso atto dell'assenza del contributo della Città Metropolitana di Torino – Servizio Tutela e Valutazioni Ambientale, il cui assenso è da ritenersi acquisito, ai sensi del comma 7, art. 14 ter, della Legge n. 241/1990 e s.m.i.

Pertanto:

- visti gli indirizzi operativi per l'applicazione delle procedure in materia di V.A.S. di piani e programmi definiti nella D.G.R. 29 febbraio 2016 n. 25-2977;
- esaminato il rapporto preliminare di verifica preventiva della assoggettabilità alla procedura di VAS;
- visti e considerati i pareri e contributi formulati dagli Enti competenti in materia ambientale individuati e consultati;
- visti e considerati i contributi formulati, nel tramite dei Servizi ad essi sottoposti, dall'Organo Tecnico comunale;
- sentito ai sensi del comma 4 dell'art. 12 del D. Lgs. 152/2006 e s.m.i. il Servizio competente nella sua funzione di Autorità Procedente;
- considerato che, sulla scorta del rapporto preliminare di verifica preventiva della assoggettabilità alla procedura di VAS presentato, è ragionevole ipotizzare che la Variante non produca impatti ambientali significativi a condizione che si proceda ad assumere criteri applicativi dell'art. 14 comma 7 dell'Allegato C alle NUEA, così come previsto nel rapporto preliminare di verifica di assoggettabilità, nonché a precisare alcune formulazioni delle attuali prescrizioni ambientali del medesimo comma, sulla scorta delle proposte elaborate dall'OTC;

si ritiene che la Variante in oggetto sia da escludere dalle successive fasi di valutazione della procedura di Valutazione Ambientale Strategica e che tale esclusione sia condizionata al

recepimento delle prescrizioni, come meglio espresse nella parte dispositiva del presente atto, discendenti dai pareri e contributi sopra richiamati.

Inoltre:

- premesso che l'art. 14 della L.R. 56/1977, come novellato dalla L.R. 3/2003, prescrive che in caso di VAS la relazione di compatibilità delle aree oggetto di nuova previsione o di trasformazione con la classificazione acustica predisposta ai sensi della normativa regionale in materia di inquinamento acustico, è analizzata e valutata nell'ambito di tale procedura;
- richiamato l'art. 11 delle N.T.A. del Piano di Classificazione Acustica della Città di Torino;
- richiamati i contenuti della Variante;
- rilevato che la stessa non incide su elementi significativi assunti nel processo di classificazione acustica ;

si condivide il giudizio di compatibilità e, pertanto, si ritiene la variante in oggetto coerente con la classificazione acustica stabilita dal PCA vigente.

Tutto ciò premesso,

IL DIRIGENTE

- Visto l'art. 107 del Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.Lgs 18 agosto 2000 n. 267
- Visto l'art. 74 dello Statuto della Città;
- Visto l'art. 36 del Regolamento di Contabilità;
- Vista la parte II del D. Lgs. 152/2006 e s.m.i.;
- Vista la Legge Regionale 40/98 e s.m.i.;
- Vista la Legge Regionale 56/77 e s.m.i.;
- Vista la D.G.R. 29 febbraio 2016 n. 25-2977;
- Vista la Deliberazione Giunta Comunale 8 gennaio 2014 mecc. n. 2014 00016/126, esecutiva dal 23 gennaio 2014;

DETERMINA

per i motivi espressi in narrativa, che qui si ritengono interamente riportati:

1. di escludere dalla fase di valutazione della VAS, ai sensi dell'art. 12 del D. Lgs. 152/2006 e s.m.i. e come previsto dalla L.R. 56/77 e s.m.i. e dalla D.G.R. 29 febbraio 2016 n. 25-2977, la variante parziale n. 325 redatta ai sensi dell'articolo 17, comma 5 della LUR, a condizione che, anche alla luce dei contributi espressi (Allegato n.1), al fine di garantire la migliore tutela dell'interesse pubblico contenendo gli impatti previsti, si proceda ad assumere criteri applicativi dell'art. 14 comma 7 dell'Allegato C alle NUEA, così come previsto nel rapporto preliminare di verifica di assoggettabilità, nonché si precisino alcune formulazioni delle attuali prescrizioni ambientali del medesimo comma, sulla scorta delle proposte elaborate dall'OTC (Allegato n. 2);
2. per quanto indicato nella verifica di compatibilità con il Piano di Classificazione Acustica – PCA della Città di Torino (approvato con D.C.C. 2010 06483/126 del 20 dicembre 2010), che accompagna il rapporto preliminare di verifica di assoggettabilità alla VAS, di condividere il giudizio di compatibilità e, pertanto, di ritenere la Variante in oggetto coerente con la

classificazione acustica stabilita dal PCA vigente, dal momento che la stessa non incide su elementi significativi assunti nel processo di classificazione acustica;

3. di dare atto che la presente determinazione è stata sottoposta al controllo di regolarità amministrativa ai sensi dell'art. 147 – bis TUEL e che con la sottoscrizione si rilascia parere di regolarità tecnica favorevole;
4. di procedere alla pubblicazione per giorni 15 della presente determinazione all'Albo Pretorio on line all'indirizzo: <http://www.comune.torino.it/albopretorio/> e sul web all'indirizzo <http://www.comune.torino.it/ambiente/vas>;
5. di informare che, avverso il presente provvedimento è possibile, per chiunque vi abbia interesse, esperire ricorso al T.A.R. del Piemonte, entro 60 giorni dalla conoscenza dell'atto.

Allegato n. 1: Parere di ARPA Piemonte - Dipartimento Territoriale Piemonte Nord Ovest. Struttura Semplice “Attività di Produzione”

Allegato n. 2: Proposta di adeguamento dell'art 14, comma 7 dell'Allegato C alle NUEA, in esito all'istruttoria dell'Organo Tecnico Comunale, avente per oggetto l'adeguamento del PRGC ai criteri comunali approvati con D.C.C. del 9 marzo 2015

IL DIRIGENTE

Firmato digitalmente da Claudio Beltramino